

Alla c.a. dei sig.ri

**CLIENTI dello Studio De Marco**

Roma, lì 15 gennaio 2020

**Oggetto: obbligo pagamenti F24 tramite Entratel/Fiscoonline.**

Con la presente si informa sui nuovi obblighi introdotti dal D.L. n. 124/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, per poter utilizzare in compensazione i crediti relativi ad imposte dirette e sostitutive.

Il citato Decreto fiscale è nuovamente intervenuto sulle **modalità di presentazione dei modelli F24** che presentano **compensazioni**, ampliando i casi al ricorrere dei quali si rende necessario utilizzare gli strumenti telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (*canali Entratel/Fiscoonline*).

Al fine di rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, l'articolo 3, commi da 1 a 3, del D.L. n. 124/2019, ha introdotto alcune novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d'imposta utilizzati in compensazione. In particolare:

- ✓ il comma 1 estende ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP (*comprese le addizionali e le imposte sostitutive*), l'obbligo di **preventiva presentazione della dichiarazione** da cui emerge il credito. La compensazione superiore ad Euro 5.000, pertanto, potrà essere effettuata *"a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito"*. Si ricorda che in precedenza tale obbligo era previsto solo per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA;
- ✓ il comma 2 amplia il novero delle compensazioni di crediti d'imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 **esclusivamente attraverso i servizi telematici** resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.

Viene esteso, pertanto, l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, laddove si intendano utilizzare in compensazione orizzontale crediti d'imposta (*a prescindere dall'importo del credito*). In pratica, **si estendono ai privati** le stesse regole valide per i soggetti titolari di partita IVA. Prima di questa modifica tali soggetti potevano, invece, presentare gli F24 contenenti compensazioni dei crediti anche tramite i servizi telematici messi a disposizione delle banche (*home e remote banking*) o dalle poste, con l'unica eccezione che non si trattasse di modelli di pagamento a saldo zero (*o crediti d'imposta che richiedevano comunque l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia*).

Il decreto estende l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia anche per tutti i crediti maturati **in qualità di sostituti d'imposta** e riguarda i crediti relativi:

- ✓ ai rimborsi erogati dai sostituti d'imposta a seguito della presentazione dei modelli 730;
- ✓ al Bonus Renzi;
- ✓ al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute.

Tali crediti erano esclusi dagli obblighi telematici secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate (*cf. Risoluzione n. 68/E/2017*) sempre che nella delega di pagamento non fossero indicati altri crediti compensati "orizzontalmente". Per effetto della modifica normativa ora anche nel caso in cui il modello di pagamento preveda come unico credito utilizzato in compensazione, ad esempio, il bonus Renzi di 80 euro (*ed a prescindere dall'importo*), c'è ora l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia. Alla Risoluzione n. 110/E del 31.12.2019 è allegato un elenco dei codici tributo tra i quali anche quelli che determinano, per i sostituti d'imposta, l'obbligo di utilizzo della procedura telematica.

Viene, altresì, chiarito che **le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019**, quindi, i crediti maturati nell'anno 2018, ed esposti nel modello Redditi 2019, continuano a poter essere utilizzabili secondo le vecchie regole (*anche se di fatto utilizzati in F24 nel corso del 2020*), e le deleghe F24 che presentano un saldo positivo, sebbene contenenti una compensazione, possono essere versate anche ricorrendo ai servizi di *home banking*.

Più problematica appare, invece, la questione legata ai **crediti "infrannuali" maturati dai sostituti d'imposta** nel 2019. Stando al tenore letterale della norma l'obbligo sarebbe vigente già a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 124/2019 (*cioè dal 27 ottobre 2019*). Tale conclusione è però in contrasto con il termine di 60 giorni previsto dall'art. 3 co. 2 dello Statuto del Contribuente; pare quindi più corretto ritenere che l'obbligo decorra dal 27 dicembre 2019. In pratica, con la prossima scadenza di giovedì 16 gennaio la norma entrerebbe a regime.

	Titolari di partita Iva	Non titolari di partita Iva
<b>F24 senza compensazione</b>	Entratel/Fiscoonline Home banking	Entratel/Fiscoonline Home banking Cartaceo
<b>F24 con compensazione (saldo positivo)</b>	Entratel/Fiscoonline	
<b>F24 con saldo a zero</b>	Entratel/Fiscoonline	

Si rappresenta, inoltre, che con l'art. 2 del D.L. n. 124/2019, modificativo dell'art. 17 D.lgs. n. 241/1997, viene **esclusa la possibilità di utilizzare crediti in compensazione** orizzontale ai contribuenti nei confronti dei quali l'Agenzia delle Entrate abbia notificato un **provvedimento di cessazione della partita IVA** ai sensi dell'art. 35, co. 15-bis D.P.R. n. 633/1972:

- ✓ a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti stessi, quindi anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento;
- ✓ fino a quando la partita IVA risulti cessata.

\*\*\*\*\*

### Sanzioni

Nel caso in cui i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine di trenta giorni e applica la **per ciascuna delega non eseguita** (*si ricorda che tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti*).

In particolare, per ogni delega di pagamento F24 scartata:

- fino a 5.000 euro di crediti utilizzati in compensazione e ritenuti non spettanti o inesistenti dall'Agenzia delle Entrate si applicherà una sanzione proporzionale del 5%;
- oltre 5.000 euro la sanzione resterà fissa a 250 euro.

\*\*\*\*\*

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario.

Distinti saluti.

Studio De Marco  
